



STATUTO Quartiere San Giuliano – ETS

Preambolo

Origini del Quartiere. Il Quartiere San Giuliano è uno dei quarti in cui è stata suddivisa la città sin dalla seconda metà del XIII secolo e che trovano riconoscimento nello Statuto vecchio del Comune del 1338. Il suo territorio risulta ulteriormente diviso in sei contrade, circoscrizioni territoriali denominate Palazzo del Popolo, Fonte di San Giuliano, Pieve di San Giovanni, San Luca, Banche, Foce.

Araldica. Il Quartiere San Giuliano inalbera per propria insegna un falco in campo vermiglio. L'impresa è una pianta di rosmarino. Si fregia inoltre dei vessilli delle contrade i cui stemmi raffigurano i seguenti simboli: una torre (contrada Palazzo del Popolo), una fonte (contrada Fonte San Giuliano), un campanile (contrada Pieve San Giovanni), una testa di bue (contrada San Luca), dei banchi (contrada Banche), un ponte (contrada Foce). Gli stemmi delle contrade sono blu su campo ocre, con aggiunte di colore bianco e rosso scuro. L'insegna del quartiere è utilizzata su disposizione del Consiglio Direttivo.

Il motto. Il più antico motto conosciuto utilizzato dal Quartiere San Giuliano, datato al 1648, è "Celer ad obtinendum" (rapido a prendere) e si riferisce al falco simbolo del Quartiere.

Territorio urbano ed extraurbano. Pur se i confini non risultano sempre chiari, l'attuale comprende le seguenti vie, vicoli e piazze: via della Repubblica, via Baldassini, via Ducale, Voltone di Palazzo Ducale, via Cattedrale (Ripa), via dei Consoli, via del Camignano, via Antonini, via Felicchi, Via San Giuliano, via Remosetti, Via Baldassini, via della Zecca, vicolo dei Bandieranti, via Gattapone, Piazza Grande, via della Misericordia, Traversa via Beni, via Cristini, via Piccardi, via Battilana, via delle Conce, Stretta del Fondaccio, Piazza San Giovanni, via Beni, via della pescheria, via Ansidei. Il Quartiere San Giuliano è legato da tradizioni storiche anche al territorio extra urbano, alle cosiddette ville eugubine di ponente, comprendenti le attuali località e frazioni di: San Biagio, Madonna del Prato, Madonna di Mezzo Piano, Ferratelle, Ortoguidone, Coppiolo, Fontanelle, Madonna del Ponte, Semonte, Casamorcia, Monteletto, Loreto, Piazza, San Benedetto Vecchio, Petazzano, Monte Foce, Lanciacornacchie, Sant'Angelo dopo Serra, Contessa, Burano, Salia, Morena.

San Giuliano e i santi patroni. Il santo titolare del Quartiere è San Giuliano Ospitaliere, il cui attributo è il falco. Il Quartiere celebra la sua ricorrenza nel mese di agosto. L'antica chiesa di San Giuliano è sede del culto perenne del santo. Il Quartiere celebra inoltre la ricorrenza di San Giovanni Battista, onora la festività di Sant'Ubaldo e ricorda quelle di Sant'Omobono patrono dell'Università dei Sarti (cappella in San Giuliano), di Sant'Alò patrono dell'Università de Fabbri (cappella in San Giovanni battista) e di San Giuseppe patrono dell'Università dei Falegnami.

Il parroco della chiesa di San Giovanni Battista o suo vicario parrocchiale è di diritto componente del Consiglio Direttivo del Quartiere.

La sede e le proprietà. La sede sociale istituzionale è posta all'interno del territorio del Quartiere ed è stabilita dal Consiglio Direttivo che può stipulare convenzioni o anche locazioni per l'utilizzo di immobili. Il Quartiere è proprietario di arredi, costumi, accessori, attrezzature, opere ecc. che si trovano nei locali di proprietà, in concessione o in locazione, adibiti al servizio del sodalizio.

Ritualità e folklore locale. Il Quartiere organizza, collabora e partecipa a manifestazioni storiche e di rievocazione che esaltano la cultura locale e che tutelano e valorizzano il portato della civiltà eugubina, la storia e le tradizioni, i riti e il folklore, l'arte e l'artigianato. In questo quadro si inseriscono il "focarone" di San Giuseppe, le attività per le feste pasquali, per la Festa dei Ceri, per il Palio della Balestra, i cortei storici, il Torneo dei Quartieri e altre attività folkloristiche.

Comitato Torneo. In occasione del Torneo dei Quartieri il Consiglio Direttivo nomina un apposito Comitato Torneo per la gestione dell'organizzazione di quanto necessario al corretto svolgimento dello stesso Torneo. Il Comitato può individuare, se necessario, uno o più rappresentanti in collegamento con il Direttivo. Il Comitato provvede alla vestizione dei figuranti, individuando, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idoneo personale. Provvede inoltre alla vestizione dei figuranti in occasione di ogni altra manifestazione. E' cura del Comitato Torneo redigere e aggiornare apposito inventario del materiale (costumi, accessori, apparati ecc.) a disposizione del Quartiere.

Stefano Saverio



Soci del Quartiere. Il Quartiere San Giuliano è composto dai residenti all'interno del territorio e da coloro che pur non abitando vi aderiscono per storia e tradizione personale all'istituzione del Quartiere. I soci che elargiscono la quota di tesseramento annuale, ovvero gli iscritti nel registro degli associati, hanno diritto di voto e di partecipazione alle assemblee, così come previsto nel presente statuto. I soci morosi, pur rimanendo associati, perdono il diritto di voto, di partecipazione alle assemblee ed ogni eventuale incarico ricoperto per il Quartiere.

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o C.T.S.), l'Associazione denominata "Quartiere San Giuliano", nel prosieguo del presente statuto indicata come "l'Associazione".

1.2 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione degli Enti del Terzo Settore la denominazione sarà integrata con l'aggiunta dell'acronimo "E.T.S.". A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Quartiere San Giuliano – Ente del Terzo Settore" (in sigla "Quartiere San Giuliano – ETS").

1.3 L'Associazione ha sede legale nel territorio del Quartiere di San Giuliano in Gubbio. Ai soli fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) l'indirizzo della sede è Via della Repubblica, n. 17/c. Il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel Quartiere di San Giuliano in Gubbio nonché l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sedi operative, sono di competenza del Consiglio Direttivo, non costituiscono modificazione del presente statuto e devono essere comunicate a cura dei consiglieri alle competenti Autorità.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Finalità, scopo, attività)

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito culturale, ambientale, turistico, naturalistico, paesaggistico, enogastronomico, della valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico, nell'ambito della solidarietà e del volontariato.

2.2 L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) educazione, istruzione e formazione professionale (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni), nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d. del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e. del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f. del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i. del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

2.3 L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del C.T.S., può esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione opera al fine di:

a) contribuire alla conoscenza, alla preparazione, alla promozione, alla valorizzazione e tutela ed allo svolgimento delle manifestazioni tradizionali di Gubbio, con particolare riferimento alla Festa dei Ceri, al Palio della Balestra, al Tornei dei Quartieri. A tal fine l'Associazione collabora con il Comune di Gubbio, la Diocesi e la Curia di Gubbio, le Associazioni dei Quartieri, le Pro loco del territorio comunale, la Società Balestrieri della città di Gubbio, gli Sbandieratori di Gubbio, le Università delle arti e dei mestieri, le Famiglie Ceraiole, le Istituzioni pubbliche e private, gli Enti, i comitati e le Associazioni culturali e sportive attive nel comune di Gubbio;



- b) promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo della vita del Quartiere San Giuliano e collaborare e condividere iniziative e progetti con la Parrocchia di San Giovanni Battista e le sue strutture organizzative;
- c) promuovere manifestazioni culturali ed artistiche, congressi, conferenze e dibattiti relativi alla Città di Gubbio ed alle sue manifestazioni tradizionali e comunque perseguire e incentivare tutte le attività di divulgazione e di studio storico, sociologico, folclorico della Città. A tale fine potrà a solo titolo semplificativo organizzare celebrazioni, mostre, incontri, convegni di studio, manifestazioni, concorsi, pubblicazioni di opere, periodici e ogni qualsiasi altra iniziativa che dovesse rendersi opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) valorizzare, proteggere, difendere il patrimonio storico-artistico, folcloristico, paesaggistico-ambientale contro ogni forma di degrado, anche promuovendo e valorizzando studi e ricerche storiche e scientifiche;
- e) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il tutto secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite.

Art. 3 (Patrimonio)

3.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. Il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali svolti in modalità non commerciale secondo i criteri indicati nei commi 2, 4 e 6 dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3.2 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 (Raccolta fondi)

4.1 L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del C.T.S., al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 (Ammissione e numero degli associati)

5.1 Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che condividono le finalità e le attività della stessa.

Allegato



5.2 A tal fine essi devono presentare, per il tramite di almeno un associato, domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui sopra, entro 60 giorni provvede all'iscrizione nel libro soci. Le domande devono essere evase secondo l'ordine di presentazione.

5.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il richiedente può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proviviri, che decide in maniera definitiva nei termini previsti da apposito Regolamento.

5.5 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

(Quota associativa)

6.1 All'atto dell'ammissione il nuovo associato è tenuto al versamento della quota associativa per l'esercizio in corso.

6.2 La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile. In particolare le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 7

(Soci benemeriti e Soci onorari)

7.1 Può essere attribuito il titolo di Socio Benemerito a quegli associati ordinari che si sono distinti per particolare attaccamento all'Associazione ed alle sue iniziative: il titolo è attribuito dal Consiglio Direttivo con voto unanime e non è ostativo all'esercizio del diritto di voto e all'assunzione di cariche sociali.

7.2 Può essere attribuito il titolo di Socio Onorario a coloro (persone fisiche o giuridiche, Enti, Associazioni) che abbiano efficacemente contribuito alla soluzione di importanti problemi cittadini, al potenziamento delle manifestazioni tradizionali ed alla conoscenza del Quartiere di San Giuliano.

Art. 8

(Albo dei minori)

8.1 E' istituito l'Albo dei giovani associati dell'Associazione Quartiere San Giuliano cui potranno essere iscritti i minorenni. Un apposito Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'iscrizione.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

9.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione a seguito della violazione di quanto disposto dall'art. 5.

9.2 Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso purché pervenuto almeno tre mesi prima.

9.3 La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo due esercizi di mancata corresponsione della quota sociale.

9.4 L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi, con voto qualificato pari ad almeno i due terzi dei componenti del direttivo stesso. L'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Proviviri.

Art. 10

(Diritti e obblighi dei soci)

10.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i



libri associativi;

h) partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega. Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo. Gli Enti esercitano tale diritto per il tramite di un loro rappresentante appositamente designato.

10.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 11 (Organi)

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
- d) l'Organo di Controllo
- e) Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Collegio dei Probiviri

Art. 12 (Assemblea)

12.1 Nell'Assemblea hanno diritto di partecipare e di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con i pagamenti delle quote annuali. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

12.2 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante mail o tramite ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o l'alternativo rendiconto per cassa (comma 2, art. 13 CTS) entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina, revoca e determina il numero dei componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa sia consuntivo che, eventualmente, preventivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- j) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

12.3 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

12.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

12.6 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli

Handwritten signature: M. M. M. M. M.



astenuti.

12.7 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due/terzi dei presenti.

12.8 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

12.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.10 È ammessa la possibilità di intervento all'Assemblea mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13

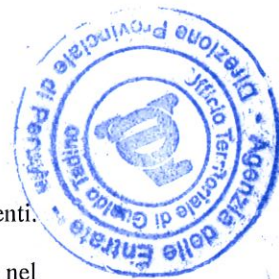
(Consiglio Direttivo)

13.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio o l'eventuale Bilancio sociale o il Rendiconto per cassa consuntivo;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) eleggere il Presidente e il Vice Presidente dello stesso Consiglio Direttivo;
- j) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- k) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- l) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- m) indire adunanze, convegni, ecc.;
- n) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- o) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
- p) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7.2;
- q) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

13.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 (nove) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri non partecipano a tre consigli consecutivi e il Consiglio Direttivo sente la necessità, provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. (capire)

13.3 La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



13.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

13.5 I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. (capire)

13.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. (capire)

13.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

13.8 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, mediante mail o tramite ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il consiglio è validamente convocato e può assumere decisioni qualora siano presenti tutti i membri pur non essendo stati anticipatamente convocati.

13.9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

13.10 La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 14

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

14.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.2 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

14.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

14.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

14.5 Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
- c) tiene dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio;
- d) in caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

14.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

14.7 Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Allegato



Il segretario e il tesoriere vengono nominati insieme al Presidente e Vicepresidente tra i membri del consiglio direttivo.

Il tesoriere viene nominato insieme al Presidente.

Art. 15

(Organo di controllo)

15.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.3 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

15.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

(Revisione legale dei conti)

16.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o più nella formula del Collegio o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

16.2 Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

Art. 17

(Bilancio di esercizio)

17.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o rendiconto di cassa e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e conclusione dell'anno al 31 dicembre.

17.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

17.3 Il bilancio deve essere redatto secondo la disciplina del Bilancio d'Esercizio prevista dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.

Art. 18

(Libri)

18.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; (capire)
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora presente);
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) Registro dei volontari;



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo apposita richiesta scritta al presidente dell'organo di riferimento.

Art. 19
(Volontari)

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

19.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.7 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20
(Lavoratori)

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

21.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12.8 del presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

21.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma sarà devoluto ad altro/i Enti di Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 45 comma 1 del DLgs 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 22
(Rinvio)

22.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

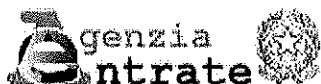
agenzia entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino

Registrato a Gualdo Tadino il **25 GIU. 2025**
al n. **206** atti **3** con esatti
Euro **trecentosessante/100**
di cui € **360.00** per trascrizione

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Bonifazi Pier Paolo (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

Mary Jones



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PERUGIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: GUALDO TADINO

Registrazione di Atto Privato

Il 25/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T3F, serie 3, numero 206

data di stipula: 18/06/2025

ident.vo telematico: T3F25L000206000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92007980540

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92007980540				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

